

Articolo 23

(Attività di vigilanza e controllo)

1. Il Comune competente esercita l'attività di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, della ASReM.
2. Il Comune, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti dal presente regolamento, comunica tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore, ovvero del soggetto titolare del servizio, il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine da trenta a novanta giorni per l'adeguamento. Il Comune, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, sospende o revoca il provvedimento di autorizzazione, in relazione alla gravità delle violazioni.
3. In caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia, segnalate anche da altri comuni o ambiti sociali nei quali il soggetto autorizzato abbia attivato il servizio, il Comune che ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio può disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la revoca dello stesso provvedimento, individuando contestualmente le misure idonee a tutelare gli utenti ovvero favorire soluzioni alternative.

Articolo 24

(Attività di vigilanza e controllo della Regione)

1. Il Servizio regionale competente effettua controlli a campione per verificare l'esercizio dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 23.
2. In presenza di circostanze di particolare rilievo, il competente Servizio regionale dell'Assessorato alle Politiche Sociali dispone specifiche attività di verifica e, nel caso di accertate violazioni alla Legge Regionale e/o al presente regolamento, diffida il Comune competente per territorio ad effettuare le procedure di controllo e adottare gli atti conseguenti entro 30 giorni.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge Regionale.
4. La Regione, in caso di ingiustificati ritardi nel rilascio del provvedimento autorizzatorio sollecita il Comune territorialmente competente, in caso di reiterata inerzia, previa diffida, decorsi 30 giorni dal termine fissato per l'adempimento, esercita il potere sostitutivo